

(N. 239)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 20 gennaio 1949 (V. stampato N. 203)

d'iniziativa dei Deputati SANTI e TARGETTI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 GENNAIO 1949

Corresponsione della gratifica natalizia per l'anno 1948
ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia e ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta per l'anno 1948, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di caro vita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303, del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui ai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 285, e 14 dicembre 1947, n. 1460. La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti e licenziati durante l'anno 1948, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno 1948.

Art. 3.

La concessione della gratifica natalizia, di cui al precedente articoli 1, è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi sui conduttori del maggiore onere rispetto a quello previsto a tale titolo dalle norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

p. Il Presidente della Camera dei Deputati

FUSCHINI.